Commissione abbia comunicato a quest'ultimo che il parere richiesto riguarda una questione di carattere riservato.

In tal caso, soltanto i membri del Comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione assistono alle riunioni.

Articolo 10

La presente decisione potrà essere riveduta dalla Commissione in base all'esperienza acquisita.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1964

relativa all'istituzione di una sezione specializzata « Riso » del Comitato consultivo dei cereali

(64/436/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Considerando che la conferenza agricola degli Stati membri tenutasi a Stresa dal 3 al 12 luglio 1958 ha preso atto con soddisfazione, nel punto V della sua risoluzione finale, « dell'intenzione, espressa dalla Commissione, di mantenere con . . . le organizzazioni professionali una stretta e continua collaborazione, in particolare per l'assolvimento dei compiti previsti nella presente risoluzione » ;

Considerando che il Comitato economico e sociale, nel parere del 6 maggio 1960, ha chiesto alla Commissione di « associare al funzionamento di ciascun ufficio e di ciascun Fondo le organizzazioni interessate di produttori, di commercianti e di lavoratori, nonché i consumatori, al livello della Comunità Economica Europea, in seno ad un Comitato consultivo » ;

Considerando che alla Commissione interessa conoscere il parere degli ambienti professionali e dei consumatori sui problemi sollevati dalla graduale attuazione dell'organizzazione comune del mercato del riso ;

Considerando che tutte le categorie professionali direttamente interessate all'attuazione di detta organizzazione comune del mercato e i consumatori devono essere in grado di partecipare all'elaborazione dei pareri richiesti dalla Commissione ;

Considerando che la partecipazione delle organizzazioni professionali e dei consumatori all'elaborazione dei pareri richiesti dalla Commissione può essere adeguatamente assicurata in seno ad una sezione specializzata del Comitato consultivo dei cereali ;

Considerando che le associazioni professionali del settore agricolo e le associazioni dei consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni al livello comunitario,

DECIDE :

Articolo 1

1. È istituita una sezione specializzata « riso » del Comitato consultivo dei cereali, in appresso denominata « sezione riso ».

2. Nella sezione riso sono rappresentati i produttori agricoli, le cooperative agricole, le industrie agricole e alimentari, i commercianti di prodotti agricoli ed alimentari, i lavoratori del settore agricolo e di quello alimentare nonché i consumatori.

Articolo 2

La sezione riso può essere consultata dalla Commissione su tutti i problemi concernenti l'applicazione del regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso, e in particolare sulle misure che la Commissione è indotta ad adottare nel quadro di detto regolamento.

Il presidente della sezione riso può segnalare alla Commissione l'opportunità di consultare la sezione su questioni che rientrano nella competenza di quest'ultima e sulle quali non è stato chiesto un parere. In particolare, il presidente inizia la procedura di consultazione su domanda di una delle categorie economiche rappresentate.

Articolo 3

1. La sezione riso è composta di 17 membri.

2. I seggi sono attribuiti come segue :

— sei ai produttori di riso,

— due alle cooperative del riso,

— due all'industria risiera,

— uno alle industrie utilizzatrici di riso e di rotture di riso,

— due al commercio di riso,

— due ai lavoratori, di cui :
uno ai lavoratori agricoli,
uno ai lavoratori del settore alimentare,

— due ai consumatori.

Articolo 4

1. I membri della sezione riso sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali e di consumatori piú rappresentative delle attività comprese nel quadro dell'organizzazione comune del mercato del riso e costituite al livello della Comunità. Per ogni seggio le organizzazioni propongono due candidati di nazionalità diversa.

2. I membri della sezione riso rimangono in carica per la durata di un anno la prima volta e per tre anni in seguito. Il loro mandato può essere rinnovato. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

3. L'elenco dei membri è pubblicato a titolo informativo dalla Commissione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Articolo 5

Su domanda di una delle categorie economiche rappresentate, il presidente può invitare ad assistere alle riunioni un rappresentante dell'organismo centrale dal quale dipende la categoria. Il presidente può inoltre richiedere la presenza, in qualità di esperto, di chiunque abbia una particolare competenza riguardo ad uno dei punti iscritti all'ordine del giorno.

Gli esperti assistono alle deliberazioni limitatamente alla sola questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 6

I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione hanno il diritto di assistere alle riunioni della sezione riso.

Articolo 7

1. La presidenza della sezione è affidata al presidente del Comitato consultivo dei cereali.

La sezione riso elegge due vicepresidenti per la durata di un anno la prima volta e per tre anni in seguito. L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

2. La sezione riso si riunisce presso la sede della Commissione e su convocazione di quest'ultima.

I servizi della Commissione (Direzione generale dell'agricoltura) esercitano le funzioni di segretariato della sezione riso.

Articolo 8

La sezione riso delibera sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Le deliberazioni non sono seguite da votazione.

Le opinioni espresse da ciascuna delle categorie economiche rappresentate sono riportate nel resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia emesso all'unanimità dalla sezione riso, questa redige conclusioni comuni che vengono allegate al resconto.

I risultati delle deliberazioni della sezione riso sono comunicati dalla Commissione al Consiglio o al Comitato di gestione, a loro richiesta.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del Trattato, i membri della sezione riso sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a

conoscenza attraverso i lavori della sezione, quando la Commissione abbia comunicato a quest'ultima che il parere richiesto riguarda una questione di carattere riservato.

In tal caso, soltanto i membri della sezione riso e i rappresentanti dei servizi della Commissione assistono alle riunioni.

Articolo 10

La presente decisione potrà essere riveduta dalla Commissione in base all'esperienza acquisita.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1964

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica francese e la Repubblica italiana a riscuotere un ammontare compensativo all'importazione di alcune categorie di alimenti per animali, contenenti latte

(64/437/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

Visto il regolamento n. 23/63/CEE (2) che prevede misure di deroga al regolamento n. 55 (3) ed in particolare all'articolo 1, paragrafo 3, per quanto riguarda il prelievo applicabile a talune categorie di alimenti per animali,

Visto il regolamento n. 72/63/CEE (4) relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 23/63/CEE per quanto concerne l'applicazione dell'ammontare compensativo per alcuni composti contenenti latte, destinati al bestiame,

Considerando che, a norma del regolamento n. 23/63/CEE, la Commissione può autorizzare la riscossione di un ammontare compensativo all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 55 contenenti piú del 5 % di latte, se l'ammontare supplementare previsto nello stesso articolo non compensa la differenza tra i prezzi dei quantitativi di latte contenuti nel prodotto trasformato in percentuale superiore al 5 %, nello Stato membro importatore da un lato ed all'importazione dallo Stato membro esportatore o dai paesi terzi dall'altro, e se tale insufficienza di protezione è pregiudizievole alla concorrenza per il prodotto trasformato di cui trattasi nello Stato membro importatore ;

Considerando che in esito alle domande presentate dal Governo francese e dal Governo tedesco rispettivamente il 3 maggio ed il 21 maggio 1963 ed in esito alle domande presentate dal Governo belga e dal Governo lussemburghese con lettere pervenute alla Commissione rispettivamente il 30 ottobre e l'11 dicembre 1963, la Commissione ha autorizzato la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania con sua decisione del 30 agosto 1963, ed il Regno del Belgio ed il Granducato del Lussemburgo con sua decisione del 9 gennaio 1964, a riscuotere un ammontare compensativo all'importazione di alcune categorie di alimenti per animali, contenenti latte ; che queste decisioni sono state sostituite per ultimo da quelle del 6 maggio 1964 ;

Considerando che in virtú dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 72/63/CEE, la Commissione segue l'evoluzione del mercato e, qualora si verifichino notevoli variazioni di prezzo, essa determina immediatamente dei nuovi prezzi ;

Considerando che dopo l'ultima determinazione dei prezzi effettuata dalla Commissione il 6 maggio 1964, questi hanno subito modifiche notevoli ; che le condizioni richieste per l'applicazione di un ammontare compensativo all'importazione del prodotto in causa rimangono acquisite per il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica francese ; che per la Repubblica federale di Germania, invece, l'ammontare supplementare previsto dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento n. 55 è sufficiente per compensare la differenza tra

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.
(2) GU n. 49 del 27. 3. 1963, pag. 986/63.
(3) GU n. 54 del 2. 7. 1962, pag. 1583/62.
(4) GU n. 111 del 22. 7. 1963, pag. 1994/63.